

FALLIMENTO E IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI IMPOSITIVI

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado della Puglia, Sezione 4, Sentenza del
2/10/2024, n. 208/2025

Composizione

Pres. Maisano, Rel. Di Modugno

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO -
IN GENERE

Schema di classificazione

081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI - 188 RAPPORTI PROCESSUALI

Titoletti

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento
- Effetti - per il fallito - Rapporti processuali - Atto
impositivo per crediti tributari anteriori al fallimento -
Legittimazione processuale del fallito - Condizioni -
Inerzia del curatore - Nozione -

Massima

Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano
formati prima della dichiarazione di fallimento, il
contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato
l'atto impositivo può impugnarlo o proseguire il giudizio
in precedenza instaurato, ex art. 43 l.fall., a condizione
che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione,
assumendo un comportamento oggettivo di pura e
semplice inerzia, indipendentemente dalla
consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato
(Nel caso di specie, il curatore era stato espressamente
dispensato dal giudice delegato dalla prosecuzione del
giudizio intrapreso dalla società *in bonis*).

Cost., art. 24

Rif. normativi

R.d. 16/3/1942, n. 267, art. 43

D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 21

Rif. giurisprudenziali

Cass., SU, 28/4/2023, n. 11287, Rv. 667457 – 01 (CONF.)

Cass., Sez. 5, 30/7/2024, n. 21333, Rv. Rv. 671651 – 02
(CONF.)

Anno pubbl.

2025

Red. Stanislao De Matteis